

telefono
fax
e-mail

Via Santa Maria 6
C.P. 48
091 935 21 50
091 935 21 51
info@bedano.ch

Funzionario
incaricato

Curzio Sasselli

Telefono
e-mail

091 935 21 50
curzio.sasselli@bedano.ch

COMUNE DI BEDANO

Bedano, 15 aprile 2014

CC MM 04 2014 - Modifica art. 65 ROD

Messaggio Municipale no. 04/2014 concernente la richiesta di modifica dell'art. 65 del Regolamento comunale dei dipendenti

Egregio signor Presidente, Egregi signori Consiglieri,

nell'ambito dell'approvazione del preventivo 2014 del Cantone, il Gran Consiglio ha votato quale misura di risparmio l'abrogazione dell'art. 13 della Legge sugli stipendi e inerente al riconoscimento delle indennità di economia domestica a favore del personale statale, ad eccezione dei redditi al di sotto dei fr. 65'000 annui, quale norma transitoria per l'anno 2014.

Considerato che il Regolamento comunale dei dipendenti, al suo art. 65, per quanto riguarda il riconoscimento degli assegni di famiglia, per i figli e per le persone assistite, indica: "Il collaboratore ha diritto all'indennità annua stabilita e regolata dalla legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati, come previsto per il personale dello Stato.", la modifica legislativa apportata a livello cantonale, ha quale effetto non voluto di penalizzare anche il personale del Comune di Bedano.

Il Municipio ritiene la recente decisione di abolire l'indennità di economia domestica una misura che va a colpire solo i dipendenti coniugati con figli a carico di età inferiore ai 12 anni, intaccando le loro entrate, che sinora si traducevano in un'indennità mensile di fr. 157.70 e quindi vi propone una riformulazione dell'art. 65, affinché sia il Comune a decidere le regole inerente alla retribuzione dei suoi collaboratori, senza subire decisioni altrui e che vanno ad intaccare delle posizioni acquisite.

Per quanto riguarda il riconoscimento degli assegni per i figli, il Comune applica il minimo legale definito dalla Confederazione, ossia fr. 200.00 per figlio fino ai 16 anni e fr. 250 fino ai 25 anni se in formazione, come da disposizioni cantonali.

Il Municipio vi propone pertanto che l'art. 65 del Regolamento comunale dei dipendenti venga così riformulato:

Art. 65 - Assegni di famiglia, per i figli e per le persone assistite

cpv. 1 Il collaboratore ha diritto agli assegni familiari stabiliti e regolati dalla Legge cantonale sugli assegni di famiglia.



cpv. 2 Il collaboratore ha diritto a un'indennità per economia domestica annua, se coniugato e i cui figli sono di età inferiore ai dodici anni, come segue:

fino a fr. 60'000 di fr. 1'800

dai fr. 60'000 ai fr. 80'000 fr. 1'500

dai fr. 80'000 ai fr. 100'000 fr. 1'200

oltre i fr. 100'000 nessuna indennità

gli importi suesposti sono riferiti al salario AVS con un grado d'occupazione del 100%. Le indennità sono versate proporzionalmente al grado d'occupazione e fanno stato dal 1° aprile 2014.

cpv. 3 Il collaboratore ha diritto all'indennità di cui al cpv. 2 del presente articolo anche se vedovo, separato, divorziato, nubile e celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.

cpv. 4 Il collaboratore ha diritto all'indennità di cui al cpv. 2 unicamente se la prestazione non è già percepita dal coniuge, dall'ex marito o dal convivente.

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler

decidere:

1. È approvata la modifica dell'art. 65 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bedano.
2. L'entrata in vigore del nuovo art. 65 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bedano è con effetto dal 1° aprile 2014, dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la successiva ratifica da parte del Dipartimento delle istituzioni.

Con la massima stima.

Il Sindaco:




Dario Frascina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO



Il Segretario:



Curzio Sasselli

Risoluzione municipale no. 860 del 14 aprile 2014

